

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1084}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUNNELLA, ANDREATTA, MANCA, PELLICANÒ

Presentata il 22 dicembre 1983

Disciplina delle società di ingegneria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura un disegno di legge del Governo sulle società di ingegneria veniva approvato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 1980 e veniva trasmesso alla Camera il 1° dicembre dello stesso anno. L'interruzione della VIII legislatura non ha permesso l'esame e l'approvazione da parte della Camera di questa importante normativa che disciplina le società di ingegneria che rappresentano l'organizzazione moderna del lavoro professionale già operante nei paesi industrializzati più avanzati. La disciplina in questo settore è necessaria perché viene a regolamentare

alcune situazioni di fatto innovando nell'associazionismo professionale che esalta le capacità dei singoli in una struttura societaria interdisciplinare che può offrire al mercato servizi di alta qualità. Le categorie professionali sono ampiamente interessate così come la struttura produttiva pubblica e privata, le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, i singoli cittadini che nelle società di ingegneria possono trovare in modo organico la soluzione ai loro problemi. Il testo è identico a quello a suo tempo approvato dal Senato e i presentatori auspicano un sollecito *iter* legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Rientrano nella presente legge le società che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonché attività ausiliarie delle precedenti.

ART. 2.

Il capitale sociale delle predette società, qualunque ne sia la forma, non può essere inferiore al doppio di quello previsto per la costituzione delle società per azioni.

ART. 3.

Le società di ingegneria, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono dell'opera intellettuale, prestata in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il relativo rapporto è regolato dalla disciplina del lavoro subordinato, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

ART. 4.

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale, tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

ART. 5.

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese di progettazione industriale si applicano alle società regolate ai sensi della presente legge.

ART. 6.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.